

Nelle cause riunite :

1. HAMBORNER BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT e
FRIEDRICH THYSEN BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT (causa
n. 41-59),
2. la predetta HAMBORNER BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT (causa
n. 50-59),

entrambe con sede in Düsseldorf, Duisburger Strasse 277 a,

ricorrenti,

rappresentate dai rispettivi Consigli d'Amministrazione,
assistite dal prof. dott. Konrad Zweigert, Ordinario di diritto
nell'Università di Amburgo,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Philipp
Bennecke, Ufficio di Lussemburgo delle « Kohlenbergbauliche
Unternehmensverbände », Rue du Fort Elisabeth 2,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DEL-
L'ACCIAIO,

convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Heinrich
Matthies, in qualità di agente,

assistita dal prof. dott. Hans Peter Ipsen, Ordinario di diritto
nell'Università di Amburgo,

e con domicilio, eletto nei suoi uffici di Lussemburgo, Place
de Metz 2,

Cause aventi per oggetto, rispettivamente :

1. l'annullamento della decisione, comunicata dall'Alta Autorità alle ricorrenti con lettera del 24 luglio 1959, con la quale la domanda di esenzione dal prelievo per l'esercizio finanziario 1959/1960 veniva respinta;
2. l'annullamento del silenzio-rifiuto dell'Alta Autorità in merito alla lettera della ricorrente in data 6 agosto 1959, con la quale veniva chiesta la notifica della decisione contenuta nella lettera 24 luglio 1959 sopra menzionata;

LA CORTE

composta dai signori :

A. M. Donner, *Presidente (relatore)*,

Ch. L. Hammes e N. Catalano, *presidenti di Sezione*,

O. Riese e L. Delvaux, *giudici* ;

avvocato generale : K. Roemer;

cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente causa si possono riassumere come segue :

Con lettera del 17 luglio 1959 la Hamborner Bergbau Aktiengesellschaft e la Friedrich Thyssen Aktiengesellschaft chiedevano,

richiamandosi alla loro situazione finanziaria, che fosse loro rimesso il prelievo per l'ottavo esercizio finanziario (dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960), allora in corso.

Il 24 luglio 1959 l'Alta Autorità rispondeva nei seguenti termini :

« Accusiamo ricevuta della Vostra lettera in data 17 luglio 1959 con la quale avete chiesto, per Voi e per la Friedrich Thyssen Bergbau AG., l'esenzione dal pagamento del prelievo per l'esercizio finanziario 1959-1960. Siamo spiacenti di non poter accogliere la Vostra richiesta, dato che nè il Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nè le decisioni generali dell'Alta Autorità relative al pagamento del prelievo prevedono la possibilità di concedere esenzioni a singole imprese.

È perciò necessario che Voi diate istruzioni alla Ruhrkohlentreuhand G.m. b.H. affinchè continui a provvedere al pagamento delle somme a tale titolo dovute da Voi e dalla Friedrich Thyssen Bergbau AG. »

Il 6 agosto 1959 le attuali ricorrenti inviavano all'Alta Autorità la seguente lettera :

« Accusiamo ricevuta della lettera in data 24 luglio 1959 del Vostro Ufficio Prelievi. Data l'importanza della questione desidereremmo vivamente ricevere una risposta vincolante dell'Alta Autorità; Vi preghiamo perciò di notificarci la Vostra decisione, a norma dell'art. 15, 2° comma del Trattato. »

Poichè questa lettera rimase senza risposta, le due società hanno presentato due ricorsi, l'uno con atto del 27 agosto 1959, depositato in Cancelleria il 1° settembre 1959 (causa n. 41-59), e l'altro con atto del 9 novembre 1959, depositato in Cancelleria l'11 novembre 1959 (causa n. 50-59).

II — Le conclusioni delle parti

Nella causa n. 41-59 le ricorrenti hanno chiesto alla Corte di :

- « 1° annullare la decisione contenuta nella lettera inviata dall'Alta Autorità alle ricorrenti il 24 luglio 1959 e da queste ricevuta il 27 luglio 1959;
- 2° dichiarare che la decisione impugnata costituisce un illecito di cui la Comunità deve rispondere;
- 3° porre le spese a carico della convenuta ».

Nella causa n. 50-59 la ricorrente ha chiesto alla Corte di :

- 1° annullare il silenzio-rifiuto dell'Alta Autorità, in merito alla lettera delle ricorrenti in data 6 agosto 1959;
- 2° dichiarare che la decisione impugnata costituisce un atto illecito di cui la Comunità deve rispondere;
- 3° porre le spese a carico della convenuta ».

In ambedue le cause l'Alta Autorità ha chiesto alla Corte, con formule letteralmente uguali, di :

- « — dichiarare irricevibile il ricorso;
- *in subordine* : respingere il ricorso perchè infondato;
- in ogni caso respingere la richiesta di pronunzia dichiarativa a norma dell'art. 34 del Trattato e porre le spese di giudizio a carico delle ricorrenti ».

III — Mezzi ed argomenti delle parti

I mezzi ed argomenti delle parti si possono così riassumere :

Causa n. 41-59

1. SULLA RICEVIBILITÀ

La *convenuta* non contesta che il ricorso sia stato presentato in termini, tuttavia pone in dubbio che la lettera del 24 luglio 1959 possa essere considerata un provvedimento impugnabile. A suo parere, detta lettera contiene unicamente il rifiuto di esentare dal prelievo; la constatazione contenuta nell'ultima frase sarebbe soltanto la logica conseguenza di quanto precede e non avrebbe prodotto alcun effetto giuridico.

Detta constatazione non farebbe sorgere alcun obbligo nuovo. Anzi, l'invito a pagare come per il passato le somme dovute a titolo di prelievo non sarebbe altro che un richiamo ad un obbligo già esistente. L'obbligo di pagare il prelievo deriverebbe cioè già dalle decisioni dell'Alta Autorità n. 2-52 e n. 3-52, il cui testo attualmente in vigore è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 18 febbraio 1959, a pag. 213. Le ricorrenti avrebbero finora

adempiuto a detto obbligo senza bisogno che venisse loro rivolta una ingiunzione di pagamento vincolante.

Le *ricorrenti* sostengono trattarsi nella specie di una ingiunzione di pagare il prelievo, cioè di una decisione individuale. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte esse affermano che la lettera del 24 luglio 1959 dev'essere considerata un provvedimento impugnabile. Esse sono d'opinione che non abbia in proposito alcuna rilevanza il fatto che la richiesta del 17 luglio 1959 avesse la forma di una domanda di esenzione. Il rigetto di detta richiesta conterrebbe l'ingiunzione di continuare i pagamenti.

2. L'ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ

In ambedue le cause le *ricorrenti* oppongono in prima luogo (nella causa n. 41-59 anzi esclusivamente) alla decisione generale n. 33-59 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 22 giugno 1959, pag. 726) l'eccezione di illegittimità.

La *convenuta* ribatte che l'eccezione di illegittimità è inammissibile nella specie.

Le deduzioni delle *ricorrenti* circa la politica finanziaria dell'Alta Autorità, specialmente per quanto riguarda l'accantonamento di determinati fondi, non sarebbero in realtà dirette contro la decisione n. 33-59. Le *ricorrenti*, le quali attraverso il ricorso presentato contro la lettera del 24 luglio 1959 criticano la decisione generale n. 33-59, non si occupano affatto del contenuto o dei particolari di questa, bensì vorrebbero in tal modo porre in discussione unicamente la politica finanziaria dell'Alta Autorità. I fondi criticati sarebbero stati cionondimeno costituiti molto prima del momento in cui l'Alta Autorità ha emanato la decisione n. 33-59. Solo in senso molto lato ed in modo indiretto i provvedimenti con i quali detti fondi sono stati costituiti potrebbero essere considerati come il fondamento della decisione n. 33-59 : essi non farebbero comunque parte della decisione stessa e non potrebbero perciò concretarsi in una decisione individuale.

L'eccezione di illegittimità dovrebbe inoltre essere respinta in quanto le ricorrenti sarebbero decadute dal diritto di opporla. La costituzione del fondo di garanzia sarebbe nota al pubblico almeno sin dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 31 luglio 1954, dei « Principi dell'azione dell'Alta Autorità per il finanziamento degli investimenti ». A pag. 10 della relazione finanziaria per gli anni 1953-1955, del 15 marzo 1956, fu reso noto che l'Alta Autorità aveva deciso di limitare il fondo di garanzia alla somma di 100 milioni di dollari. La costituzione e l'impiego della riserva speciale furono illustrati nella relazione finanziaria per l'anno 1956, del 15 marzo 1957. Gli accantonamenti per il servizio dei prestiti furono menzionati per la prima volta nell'allegato finanziario alla Quinta relazione generale, del 13 aprile 1957, pagg. 10 e 11.

Di conseguenza le ricorrenti avrebbero avuto piena conoscenza di tutti i fatti rilevanti ed avrebbero cionondimeno continuato a pagare il prelievo da loro dovuto, senza eccepire la costituzione di detti fondi. Anche qualora l'eccezione d'illegittimità fosse opponibile senza alcun limite di tempo, le imprese sarebbero almeno tenute a farla valere non appena fosse loro richiesta una prestazione in forza della decisione generale.

Inoltre le ricorrenti avrebbero tratto profitto dalla politica di accantonamento di fondi, in specie dalla costituzione e dall'impiego della riserva speciale, e con questo l'avrebbero accettata. La convenuta menziona i vari crediti, finanziati con la riserva speciale per la costruzione di case per i lavoratori, che le ricorrenti hanno ricevuto. Essa fornisce inoltre un elenco degli aiuti finanziari che le ricorrenti hanno ricevuto dall'Alta Autorità. Le condizioni di favore di detti crediti sarebbero state rese possibili dalla costituzione del fondo di garanzia. Per tutti questi motivi la convenuta afferma che le censure delle ricorrenti vanno disattese per intervenuta decadenza.

Le *ricorrenti* affermano di non comprendere la distinzione, che la convenuta fa fra elementi giuridici e non giuridici di una decisione come pure fra circostanze che costituiscono direttamente e circostanze che costituiscono solo indirettamente il fondamento di una decisione. Esse deducono che fra la lettera del 24 luglio 1959

e la decisione generale n. 33-59 sussiste incontestabilmente un legame; la legittimità di detta decisione generale dipenderebbe poi dalla questione se la riscossione del prelievo per l'esercizio 1959-1960 sia necessaria per l'adempimento dei compiti dell'Alta Autorità, questione che dovrebbe essere risolta negativamente qualora questa disponesse di mezzi sufficienti per detto esercizio. All'eccezione di decadenza le ricorrenti ribattono che il diritto della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio non conosce l'istituto della decadenza invocato dalla convenuta. La decadenza non potrebbe inoltre essere tratta da un principio giuridico generale vigente in tutti gli Stati membri della Comunità, trattandosi di un istituto peculiare del diritto tedesco.

Oltre a ciò le ricorrenti rilevano che l'eccezione di illegittimità può essere opposta in qualunque momento; la sua validità non è soggetta ad alcun termine; del resto, anche qualora si dovesse ammettere l'esistenza di un termine siffatto, nella specie questo non avrebbe alcuna rilevanza dato che si tratta qui della questione se il prelievo fosse necessario per coprire le spese dell'esercizio 1959-1960. Quindi l'eccezione di decadenza non avrebbe alcun valore.

3. NEL MERITO

A — *I mezzi di violazione del Trattato e di incompetenza*

Nel merito, le *ricorrenti* deducono che la decisione n. 33-59 viola il Trattato, in specie l'art. 49 il quale autorizza l'Alta Autorità a « procurarsi i mezzi necessari per l'adempimento dei suoi compiti ». Secondo le ricorrenti, questa disposizione vieta all'Alta Autorità di procurarsi con il prelievo somme superiori a quelle strettamente necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. L'Alta Autorità, riscuotendo per l'esercizio 1959-1960 — allo scopo di adempiere in detto periodo i compiti ad essa assegnati dal Trattato — lo stesso prelievo dell'anno precedente, nonostante disponesse già di mezzi sufficienti, avrebbe trasgredito a tale divieto. Il bilancio preventivo prevedeva a tale scopo spese per 11.984.920,— dollari. Questa somma sarebbe già stata a disposizione dell'Alta Autorità

sotto forma di « fondo di garanzia », « riserva speciale » e « accantonamenti per il servizio dei prestiti ». La costituzione di questi fondi ed il menzionato accantonamento sarebbero stati — almeno nel loro ammontare in quel momento — contrari al Trattato. Sarebbero perciò già stati disponibili mezzi sufficienti a coprire le spese previste. Nel bilancio preventivo 1959-1960 la riscossione del prelievo per l'ottavo esercizio finanziario non sarebbe stata « necessaria » a sensi dell'art. 49 del Trattato.

Le *ricorrenti* si richiamano al canone della minima tassazione, cioè al principio che il prelievo deve corrispondere rigorosamente alle esigenze di bilancio, in quanto :

— La circostanza che le imprese carbo-siderurgiche devono sopportare le spese delle prime esperienze sulla via dell'integrazione europea condurrebbe a concludere che gli oneri finanziari devono essere contenuti nei limiti dello stretto necessario.

— Il principio del minimo intervento, che costituisce uno dei fondamenti del Trattato, andrebbe applicato anche in campo fiscale.

— L'articolo 49 andrebbe interpretato in senso restrittivo.

— Il principio della competenza limitata della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio renderebbe ancora più imperiosa l'esigenza d'interpretare in senso restrittivo le disposizioni concernenti il bilancio.

L'applicazione delle disposizioni e dei principi sopra elencati potrebbe costituire oggetto di sindacato giurisdizionale. Le *ricorrenti* hanno inoltre fatto valere che la mancanza delle usuali garanzie rappresentate dal controllo parlamentare sul bilancio dovrebbe essere compensata da ampi poteri di controllo della Corte, in merito alla circostanza se, nel fissare il prelievo, si sia tenuto conto degli interessi delle singole imprese della Comunità.

Sulla scorta di queste considerazioni generali le *ricorrenti* deducono :

— nessuna disposizione del Trattato — nemmeno l'art. 50 n. 1 — attribuirebbe all'Alta Autorità il potere di costituire dei fondi con i proventi del prelievo;

— l'Alta Autorità non potrebbe fissare il prelievo ad un livello tale che coi proventi di esso sia possibile alimentare dei fondi speciali;

— quale fondo di garanzia a sensi dell'art. 50, n. 1, del Trattato (copertura della parte del servizio dei prestiti non coperta dal provento dei mutui attivi) potrebbero essere impiegate soltanto le somme residue; qualora detto fondo non venga impiegato dette somme dovrebbero essere riportate fra le entrate dell'esercizio successivo;

— l'art. 51, n. 3, del Trattato consentirebbe infatti la costituzione di un fondo di riserva, tuttavia solo entro i limiti da esso tracciati.

Secondo le ricorrenti l'Alta Autorità, nella sua attività finanziaria, ha trascurato le norme fin qui menzionate.

a) Il cosiddetto *fondo « di garanzia »* non soddisferebbe le condizioni poste dall'art. 51, n. 3. Questo fondo di garanzia sarebbe stato portato fino all'attuale ammontare di 100 milioni di dollari e sarebbe stato praticamente finanziato a spese di tutte le imprese carbosiderurgiche, mentre l'art. 51, n. 3, del Trattato farebbe chiaramente intendere che le stesse — e di regola le sole — imprese che hanno contratto dei prestiti devono alimentare una siffatta riserva di scoperto.

Del resto il fondo di garanzia non sarebbe una vera e propria riserva di scoperto, dato che esso è stato investito in gran parte in crediti a medio termine della durata massima di cinque anni. Con ciò rimarrebbe dimostrato che il vero scopo dell'Alta Autorità sarebbe stato quello di stabilire il suo credito ed il suo standing di emissione nei confronti dei creditori. Un siffatto scopo sarebbe assolutamente in contrasto con le disposizioni del Trattato C.E.C.A.; gli autori del Trattato avrebbero infatti chiaramente manifestato agli articoli 50, n. 1 e 51, n. 3, di ritenere l'astratto potere di imposizione attribuito all'Alta Autorità fondamento sufficiente del credito di questa.

Anche qualora, accogliendo gli argomenti che l'Alta Autorità trae dallo « Act of Pledge », si volesse ammettere che il fondo di

garanzia sia giuridicamente giustificato, l'ammontare del fondo stesso supererebbe cionondimeno la misura del lecito. L'Alta Autorità ha contratto prestiti per 215 milioni di dollari, di fronte ai quali sta un fondo di garanzia di 100 milioni di dollari. Applicando i criteri correnti nel mondo bancario il fondo di garanzia non dovrebbe superare il 5 % degli impegni. L'ammontare giustificabile del fondo di garanzia sarebbe perciò di 16 milioni di dollari e l'Alta Autorità avrebbe a sua disposizione per le rimanenti spese amministrative ben 84 milioni di dollari.

b) La *riserva speciale*, la quale al 1° gennaio 1959 aveva superato i 22 milioni di dollari, verrebbe impiegata per concedere crediti destinati al secondo ed al terzo piano per la costruzione di case operaie. Detta riserva è stata costituita con il provento netto degli interessi dei depositi a vista (18 milioni di dollari), con gli interessi dei mutui attivi (0,25 milioni di dollari) e con il provento delle ammende e delle penalità (0,078 milioni di dollari).

L'impiego fatto della riserva speciale sarebbe contrario al Trattato :

1) I frutti prodotti dalle somme rimosse a titolo di prelievo, in particolare quelli provenienti dall'investimento delle somme accantonate nel fondo di garanzia, sarebbero soggetti agli stessi vincoli stabiliti per il prelievo dall'art. 50, n. 1. Detti frutti, alla stessa stregua del prelievo, non potrebbero essere impiegati per concedere crediti. Questi potrebbero essere concessi dall'Alta Autorità esclusivamente servendosi delle somme provenienti dai prestiti contratti, come è stabilito negli artt. 51 e 54 del Trattato.

Se anche l'art. 50 del Trattato non dice espressamente che gli interessi delle somme accantonate nei fondi alimentati col prelievo vanno equiparati ai proventi del prelievo stesso, tale principio dovrebbe essere ammesso poichè :

a) sarebbe un canone riconosciuto del diritto finanziario che gli interessi di somme destinate ad un determinato scopo sono soggetti ai medesimi vincoli delle somme stesse;

b) l'opinione contraria sarebbe in contrasto col principio fondamentale della competenza limitata degli organi della Comunità, come le ricorrenti hanno già rilevato.

L'Alta Autorità non potrebbe valersi del provento degli interessi per dedicarsi ad attività che il Trattato non le consente espressamente. Poichè gli interessi di cui trattasi non potevano essere impiegati per concedere mutui, essi erano disponibili per coprire le spese della Comunità contemplate nell'art. 50, n. 1, cosicchè l'Alta Autorità, oltre ai già menzionati 84 milioni di dollari, avrebbe potuto impiegare per far fronte alle sue spese altri 18 milioni di dollari.

2) Le penalità di mora, nella loro qualità di maggiorazioni del prelievo, farebbero parte del prelievo stesso e ricadrebbero perciò sotto le disposizioni dell'art. 50, n. 1, del Trattato riguardanti l'impiego del prelievo ⁽¹⁾.

3) Anche il provento delle ammende non avrebbe potuto essere impiegato dall'Alta Autorità a suo piacimento, bensì sarebbe soggetto, per analogia, ai vincoli stabiliti per il prelievo dallo art. 50, n. 1.

4) L'Alta Autorità ha versato nella riserva speciale 258 mila dollari di interessi da mutui, il che sarebbe contrario all'art. 51, n. 3, del Trattato, in base al quale l'Alta Autorità potrebbe impiegare gli eventuali residui provenienti dalla concessione di mutui o dalla prestazione di garanzie unicamente per ridurre l'eventuale ammontare del prelievo contemplato nell'art. 50, n. 1, 3° comma, del Trattato.

5) La rimanente parte della riserva speciale sarebbe costituita da uno storno di 3 milioni di dollari dal fondo per le ricerche e da uno storno di 720 mila dollari dai fondi destinati alle spese amministrative. Queste somme farebbero parte del prelievo; le ricorrenti

⁽¹⁾ Le ricorrenti non conoscevano esattamente l'importo delle somme incassate dall'Alta Autorità a titolo di penalità ed hanno perciò chiesto alla Corte di invitare l'Alta Autorità a dichiarare detto ammontare. La convenuta ha fatto sapere di aver incassato fino al 30 giugno 1959 complessivamente 5.038,— unità di conto a titolo di penalità di mora.

hanno sollevato la questione se l'Alta Autorità avesse il diritto di contabilizzare come ha fatto le somme stesse, ma non censurano formalmente l'impiego fattone.

c) L'Alta Autorità ha inoltre iscritto 500.000 dollari in un conto che essa chiama « Accantonamenti per il servizio dei prestiti ». Le eventuali differenze fra le somme incassate a titolo di rimborso dei mutui concessi alle imprese e gli impegni dell'Alta Autorità in conseguenza dei mutui contratti sarebbero tuttavia già coperte dal fondo di garanzia. Le ricorrenti negano che accanto a questo fosse necessario uno speciale accantonamento per il servizio dei prestiti.

Anche detto fondo sarebbe perciò liberamente disponibile per l'Alta Autorità, cosicchè si giungerebbe all'importo complessivo di :

84	milioni di dollari del fondo di garanzia
19,182	milioni di dollari della riserva speciale
0,5	milioni di dollari di accantonamenti
103,682	milioni di dollari.

La *convenuta* oppone che il Trattato dev'essere interpretato per quello che è, non già in base alle idee che questi o quegli può avere circa la struttura più opportuna che gli si sarebbe potuta dare. A torto perciò verrebbe invocato in proposito il principio del minimo intervento, il quale varrebbe soltanto nel campo del mercato e della produzione. La riscossione del prelievo non rientrerebbe in tali campi. Pure a torto verrebbe invocato il « principio della competenza limitata » della Comunità. La questione se l'accantonamento di riserve sia necessario affinché l'Alta Autorità possa adempiere i suoi compiti non sarebbe una questione di « competenza ».

La *convenuta* contesta anche la conclusione cui pervengono le ricorrenti, doversi compensare la mancanza di qualsiasi controllo parlamentare mediante il riconoscimento alla Corte di ampi poteri di controllo. In sostanza le argomentazioni delle ricorrenti si risolverebbero, nella fattispecie, in una critica del Trattato, inammissibile in sede di ricorso.

La convenuta afferma che le ricorrenti hanno interpretato erroneamente la parola « nécessaire » contenuta nell'art. 49 del Trattato. Il concetto espresso con tale parola riguarderebbe la destinazione dei proventi del prelievo e non porrebbe affatto un limite, giurisdizionalmente garantito, al potere di determinare il tasso del prelievo stesso. Le imprese avrebbero la facoltà di ricorrere contro l'Alta Autorità allo scopo di far stabilire se questa abbia agito senza averne la competenza, oppure in modo contrario al Trattato o al diritto. Esse non avrebbero però la stessa facoltà per quanto concerne la questione, completamente diversa, se i proventi del prelievo fossero necessari per l'adempimento dei compiti dell'Alta Autorità. In altre parole, un'impresa non potrebbe avvalersi dell'art. 49, 1° comma, per ampliare la ristretta tutela giurisdizionale che il Trattato le accorda contro le decisioni dell'Alta Autorità e pretendere di attribuire alla Corte la funzione di arbitro della politica e dell'attività finanziaria dell'Alta Autorità, col pretesto che non vi sarebbero altri controlli.

Circa la necessità della riscossione del prelievo, la convenuta sostiene inoltre che, anche qualora la tesi delle ricorrenti fosse fondata, il prelievo continuerebbe ad essere necessario fino a quando i fondi di cui trattasi non fossero liquidati, cosa per il momento giuridicamente impossibile. L'Alta Autorità rileva che il fondo di garanzia non può essere ridotto nel corso dell'esercizio di cui trattasi. Una siffatta riduzione avrebbe immediate ripercussioni sulle quotazioni delle obbligazioni emesse e renderebbe praticamente impossibile ogni futura emissione. Per quanto riguarda la riserva speciale, essa è stata in gran parte impiegata per concedere mutui della durata massima di 35 anni. Gli accantonamenti per il servizio dei prestiti — come verrà detto più avanti — sarebbero anch'essi attualmente indisponibili.

Passando a trattare della legittimità delle riserve accantonate, l'Alta Autorità deduce che :

a) Il fondamento giuridico del *fondo di garanzia* sarebbe costituito dall'art. 50, n. 1, 3° comma, del Trattato. In base a questa disposizione, un eventuale deficit può essere coperto mediante il prelievo. In tempi normali il servizio dei prestiti ed il

prelievo costituirebbero una garanzia sufficiente; cionondimeno i creditori, a causa della durata del prestito — stipulato per 25 anni — avrebbero preteso una garanzia supplementare per il caso di crisi grave. A tal fine, l'Alta Autorità avrebbe accantonato una riserva negli anni di congiuntura favorevole : il fondo di garanzia che sarebbe riservato esclusivamente per tali scopi. Per contro l'Alta Autorità non si è valsa del potere di costituire un fondo di riserva e ciò nell'interesse delle imprese stesse.

Il fondamento diretto del fondo di garanzia si troverebbe nello « Act of Pledge » sezione 606. Se questo fondo non fosse stato costituito l'Alta Autorità non avrebbe potuto svolgere l'attività contemplata dal Trattato in materia di prestiti. L'ammontare di detto fondo avrebbe dovuto essere calcolato in modo da stabilire il credito e la capacità di garanzia della Comunità. Sotto questo aspetto il fondo avrebbe una funzione paragonabile a quella del capitale in una società per azioni.

b) La *riserva speciale* sarebbe costituita con le risorse dell'Alta Autorità delle quali il Trattato non stabilisce la destinazione. La conclusione che le ricorrenti traggono dall'art. 51, n. 1, 1° comma del Trattato sarebbe un ragionamento *a contrario* inammissibile.

La norma che le risorse provenienti dai prestiti possono essere impiegate unicamente per concedere dei mutui sarebbe basata sul principio che le spese definitive devono essere coperte con entrate definitive; non sarebbe contrario a detto principio che delle spese non definitive (mutui) siano coperte con entrate definitive nella misura in cui queste ultime non hanno una destinazione obbligatoria.

1) Dai principi giuridici generali invocati dalle ricorrenti nulla si può ricavare di decisivo. Il diritto finanziario degli Stati membri sarebbe al contrario informato al principio della libera disponibilità (non-affectation). Il vincolo non si presumerebbe, bensì dovrebbe essere espressamente stabilito. Soltanto nei casi eccezionali rappresentati dai fondi speciali si incontrerebbero degli esempi di interessi prodotti dai fondi speciali esplicitamente vincolati ai fondi stessi.

2) Il fatto di avere passato gli interessi dei prestiti alla riserva speciale criticata dalle ricorrenti sarebbe stato lecito. Nella specie, non si tratterebbe di eccedenze risultanti dall'aver concesso a mutuo ad un tasso maggiorato i capitali presi a prestito — le quali avrebbero dovuto essere effettivamente accantonate nel fondo di riserva contemplato nel n. 3 dell'art. 51 del Trattato — bensì si tratterebbe degli interessi dei prestiti concessi sulla riserva speciale i quali, di conseguenza, sarebbero stati legittimamente versati in detta riserva.

c) Gli *accantonamenti per il servizio dei prestiti* non sarebbero in realtà che un importo provvisoriamente bloccato presso la Banca dei Regolamenti Internazionali in applicazione delle disposizioni dello « Act of Pledge ». Per questa ragione l'ammontare ne è stato contabilizzato separatamente sotto la voce di cui trattasi. Sarebbero in corso dei negoziati per lo sblocco di tale importo. Non appena ottenuto lo sblocco la voce sarà soppressa e l'importo sarà messo a disposizione dell'Alta Autorità come entrata, alla stessa stregua dei proventi del prelievo.

B — *Il mezzo di sviamento di potere*

Per il caso che la Corte dovesse disattendere i mezzi di violazione del Trattato e di incompetenza, le *ricorrenti* deducono inoltre il mezzo di sviamento di potere. Nel fissare il prelievo per l'ottavo esercizio finanziario e, prima ancora, nella sua politica finanziaria diretta alla costituzione di fondi di garanzia e di fondi per investimenti e concessione di mutui, l'Alta Autorità avrebbe trascurato alcuni principi fondamentali stabiliti dal Trattato in materia di bilancio. Inoltre, in considerazione delle prevedibili esigenze finanziarie, l'Alta Autorità si sarebbe dimostrata molto imprevedente nel fissare l'ammontare dei fondi sopra menzionati, il che equivarrebbe ad uno sviamento di potere.

La *convenuta* ribatte che i « principi fondamentali » invocati dalle ricorrenti non sono stati accolti nel Trattato il quale prevede una struttura finanziaria assolutamente autonoma. Così pure il principio del minimo intervento non potrebbe essere invocato qui, dato che esso vale soltanto per gli interventi sul mercato.

Quanto alla seconda censura, la convenuta oppone che la creazione del fondo di garanzia era il presupposto della sua azione nel campo dei prestiti, azione prevista dal Trattato. L'ammontare del fondo avrebbe dovuto essere calcolato in modo da stabilire la capacità di garanzia e di credito della Comunità sui mercati finanziari internazionali.

4. DOMANDA DI PRONUNZIA DICHIARATIVA DI UN ATTO ILLECITO DI CUI LA COMUNITÀ DEVE RISPONDERE

Nell'ultima parte dell'atto introduttivo *le ricorrenti* invocano l'art. 34, 1° comma, 3ª frase, del Trattato a sostegno di una domanda di pronunzia dichiarativa di un atto illecito di cui la Comunità dovrebbe rispondere.

I mezzi ed argomenti delle parti si possono così riassumere :

Secondo le ricorrenti, l'Alta Autorità avrebbe commesso un illecito in quanto, se avesse sottoposto ad esame approfondito le disposizioni del Trattato avrebbe dovuto accorgersi di non avere la facoltà di riscuotere il prelievo per l'ottavo esercizio finanziario.

La *convenuta* oppone che questa domanda delle ricorrenti è stata tardivamente presentata, posto che gli argomenti a sostegno sono stati svolti soltanto nella replica, che essa non ha un significato autonomo e deve seguire la sorte della domanda principale. Essa afferma inoltre che le ricorrenti non hanno in alcun modo dimostrato di aver subito un danno diretto e speciale.

Le *ricorrenti* sostengono che il danno da esse subito consiste nell'aver dovuto corrispondere un prelievo troppo elevato in conseguenza dell'illecito immobilizzo di proventi del prelievo per alimentare il fondo di garanzia e la riserva speciale. Il danno che ne è derivato per esse costituirebbe un danno speciale, in quanto sarebbero state costrette, a causa della loro difficile situazione finanziaria, a contrarre un mutuo per pagare il prelievo.

La *convenuta* contesta che la necessità di contrarre un mutuo sia atta ad attribuire carattere di specialità all'asserito danno.

5. OFFERTA DI PROVE

Le ricorrenti hanno chiesto che sia disposta perizia al fine di stabilire quale sia l'ammontare lecito del fondo di garanzia. La convenuta si è opposta a tale richiesta « la quale, a suo parere, non tiene conto del fatto che il Trattato ha attribuito all'Alta Autorità, in quanto istituzione della Comunità, compiti e poteri propri in materia finanziaria ».

Le ricorrenti hanno inoltre chiesto, « allo scopo di determinare in modo preciso i vizi dai quali è inficiata la motivazione data dall'Alta Autorità », che questa sia invitata a produrre tutti i processi verbali delle riunioni e tutte le relazioni in suo possesso concernenti la questione della legittimità del fondo di garanzia e dell'impiego degli interessi, prodotti dai proventi del prelievo, per concedere mutui. La convenuta osserva che la produzione di tali documenti non è necessaria, dato che l'Alta Autorità ha esposto i criteri della sua azione all'Assemblea Parlamentare e li ha inoltre resi pubblici nelle sue relazioni generali e speciali.

Causa n. 50-59

1. SULLA RICEVIBILITÀ

La *convenuta* afferma che il ricorso è stato presentato fuori termine. Esso è stato depositato in Cancelleria l'11 novembre 1959, quando il termine di due mesi di cui all'art. 35, 3° comma, che decorreva dal 17 luglio 1959, era già scaduto.

La *ricorrente* evidentemente ritiene che la richiesta a sensi dell'art. 35 del Trattato sia stata formulata per la prima volta nella lettera del 6 agosto 1959, mentre la *convenuta* sostiene che essa è contenuta già nella lettera della *ricorrente* in data 17 luglio 1959.

Il ricorso sarebbe inoltre irricevibile quale ricorso per carenza, dal momento che non avrebbe lo stesso oggetto della richiesta del

17 luglio 1959, ma darebbe origine ad una nuova controversia del tutto diversa dalla prima. Mentre la lettera del 17 luglio 1959 era diretta a provocare una decisione dell'Alta Autorità che concedesse alle ricorrenti l'esenzione dal prelievo in considerazione della loro difficile situazione finanziaria, il ricorso non mirerebbe affatto ad ottenere siffatta esenzione, bensì a far dichiarare che la decisione generale n. 33-59 è illegittima e di conseguenza non applicabile.

La *ricorrente* ribatte che la lettera del 17 luglio 1959 non era atta a far decorrere il termine di cui all'art. 35 dato che essa non era una diffida diretta all'Alta Autorità a sensi dell'art. 35, 1° comma; l'Alta Autorità sarebbe stata obbligata ad adottare una decisione individuale soltanto dopo aver ricevuto la lettera del 5 agosto 1959.

Anche volendo ammettere che la *ricorrente* abbia già messo in mora l'Alta Autorità con la lettera del 17 luglio 1959, si dovrebbe in ogni caso riconoscere che, con la lettera del 6 agosto 1959, essa l'ha messa in mora una seconda volta ed ha del pari fatto decorrere il termine di cui all'art. 35 del Trattato.

L'eccezione opposta dall'Alta Autorità, cioè che il ricorso per carenza non avrebbe lo stesso oggetto della precedente domanda, non sarebbe pertinente. La circostanza che la richiesta presentata con le lettere del 17 luglio 1959 e del 6 agosto 1959 avesse la forma di una domanda di esenzione avrebbe scarso rilievo. Si tratterebbe sempre per la *ricorrente* di ottenere l'esenzione dal prelievo.

2. NEL MERITO

La *ricorrente* deduce gli stessi mezzi ed argomenti fatti valere nella causa n. 41-59.

La *convenuta* afferma che nella specie vi è un altro motivo per il quale l'eccezione d'illegittimità dev'essere ritenuta inammissibile. La lettera del 17 luglio 1959 era diretta ad ottenere l'esenzione dal prelievo. Tale richiesta è stata respinta con la lettera del 24 luglio 1959 per la ragione che le norme applicabili non consentivano una siffatta esenzione. Detto rifiuto non sarebbe stato basato sulla decisione generale n. 33-59, bensì sulla circostanza che, nel diritto

della Comunità, non vi è alcuna norma che autorizzi l'Alta Autorità a concedere l'esenzione dal prelievo.

La *ricorrente* sostiene che il rifiuto dell'Alta Autorità significa che questa, contrariamente alla richiesta della ricorrente, persiste nell'esigere da quest'ultima il pagamento del prelievo fissato con la decisione generale n. 33-59.

Nella replica la ricorrente deduce che l'esenzione dal prelievo le è stata ingiustamente rifiutata. Essa concede alla convenuta che il Trattato C.E.C.A. non prevede espressamente l'esenzione. Tuttavia non sarebbe dato inferirne che l'esenzione sia senz'altro illecita. Al contrario, si dovrebbe ritenere che la facoltà dell'Alta Autorità di esentare dal prelievo faccia parte integrante del potere di fissare il prelievo stesso ad essa attribuito dal Trattato C.E.C.A., anche senza una apposita disposizione in tal senso, dato che sarebbe principio giuridico generalmente accolto che una comunità od una delle sue istituzioni la quale abbia il potere di riscuotere un tributo di diritto pubblico ha pure facoltà di esentare dallo stesso.

Poichè l'Alta Autorità è caduta in errore circa la sua facoltà di concedere l'esenzione, la decisione implicita di rifiuto in merito alla domanda della ricorrente sarebbe inficiata da abuso dei suoi poteri discrezionali.

La *convenuta* afferma che il mezzo è stato tardivamente proposto, perchè dedotto soltanto nella replica. Essa rileva inoltre che il principio fondamentale che la ricorrente sostiene essere « generalmente accolto » non vige negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri. All'opposto, in più di uno Stato la facoltà di concedere esenzioni sarebbe anzi considerata contraria al principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge.

IV — Il procedimento

La fase scritta si è svolta ritualmente. La fase orale si è svolta in due stadi successivi, dedicati rispettivamente alle questioni relative alla ricevibilità ed alle questioni di merito. Le discussioni orali hanno avuto luogo il 5 maggio ed il 28 ottobre 1960.

IN DIRITTO

PER QUANTO CONCERNE LA CAUSA N. 41-59

Il ricorso è stato presentato in termini.

La convenuta contesta in primo luogo che la lettera del 24 luglio 1959 costituisca un provvedimento impugnabile. Detta lettera contiene la risposta alla richiesta, presentata dalle ricorrenti il 17 luglio 1959, diretta ad ottenere l'esenzione dal pagamento del prelievo per l'ottavo esercizio finanziario (1959-1960), risposta negativa in quanto, secondo la convenuta, le norme vigenti non prevedono la concessione di esenzioni individuali del genere di quella chiesta dalle ricorrenti. Ad avviso della Corte il rigetto di detta domanda, stante la forma definitiva di esso, deve essere considerato alla stregua di un provvedimento impugnabile.

In chiusa alla lettera del 24 luglio 1959 figurava poi la seguente frase « È perciò necessario che Voi diate istruzioni alla Ruhrkohlentreuhand GmbH affinché continui a provvedere al pagamento delle somme a tale titolo dovute da Voi e dalla Friedrich Thyssen Bergbau AG ». A torto le ricorrenti interpretano questa frase come un'ingiunzione di pagare il prelievo : infatti essa deve essere posta in relazione con la lettera del 17 luglio 1959 — della quale essa costituisce una risposta logica — lettera con cui le ricorrenti, senza attendere una risposta in senso favorevole, avevano fatto sapere che avrebbero cessato di pagare il prelievo. La Corte interpreta detta frase come la logica conclusione del rigetto della domanda, conclusione alla quale le ricorrenti avrebbero potuto giungere da sole, anche se essa fosse stata scritta. Di conseguenza la frase di cui trattasi, è che non introduce alcun nuovo elemento nei rapporti giuridici esistenti fra l'Alta Autorità e le ricorrenti, non può essere considerata come un provvedimento impugnabile, autonomo rispetto alla decisione di rifiuto.

Le ricorrenti criticano la lettera del 24 luglio 1959 affermando che essa contiene un provvedimento basato su di una decisione

generale contraria al Trattato, e precisamente la decisione n. 33-59 con la quale è stato fissato il tasso del prelievo per l'anno 1959-1960.

Occorre stabilire anzitutto se la lettera del 24 luglio 1959 si basi effettivamente sulla decisione testé menzionata : tesi questa che la Corte non può accogliere.

Infatti la decisione impugnata è motivata con la considerazione che nè il Trattato, nè le decisioni generali dell'Alta Autorità relative alla riscossione del prelievo prevedono esenzioni individuali. Di conseguenza, le sole decisioni generali dell'Alta Autorità sulle quali la decisione impugnata può basarsi sono le decisioni fondamentali con le quali sono stati fissati l'imponibile e le modalità di riscossione, in conformità al n. 2 dell'art. 50 del Trattato, cioè in particolare le decisioni n. 2-52 e 3-52. La decisione n. 33-59 non fa parte di dette decisioni. Se è vero che l'art. 1 della decisione n. 33-59 stabilisce che « I prelievi previsti agli artt. 49 e 50 del Trattato sono riscossi alle condizioni fissate dai testi e decisioni in vigore fino al termine dell'esercizio finanziario che si chiude il 30 giugno 1959 », questa disposizione non aggiunge alcun nuovo elemento normativo alle decisioni sopra menzionate, dato che essa mantiene semplicemente il tasso del prelievo alla percentuale fissata per l'anno precedente. Ne consegue che le ricorrenti non possono validamente affermare che la decisione di rifiuto è basata sulla decisione n. 33-59 e pertanto l'eccezione di illegittimità da esse opposta a quest'ultima decisione è inammissibile.

Le ricorrenti hanno infine chiesto alla Corte di dichiarare, a norma dell'art. 34, 1° comma, del Trattato, che la decisione impugnata costituisce un atto illecito di cui la Comunità deve rispondere. Dal disposto dell'art. 34 risulta che una dichiarazione siffatta può intervenire solo qualora la Corte abbia accolto la domanda principale di annullamento. Nella fattispecie la Corte non può pronunciarsi nel senso richiesto dato che, come risulta da quanto precede, la domanda di annullamento va respinta. Anche questo capo della domanda deve perciò essere disatteso perchè infondato.

Le ricorrenti non hanno proposto altri motivi d'annullamento ed il ricorso va pertanto respinto.

PER QUANTO CONCERNE LA CAUSA N. 50-59

La ricorrente, con lettera del 6 agosto 1959, dopo aver messo in rilievo che la risposta alla sua lettera del 17 luglio 1959 proveniva dall'Ufficio prelievi, chiedeva all'Alta Autorità di notificarle, ai sensi dell'art. 15, 2° comma, del Trattato, la decisione adottata sulla domanda di esenzione che essa aveva presentato con lettera del 17 luglio 1959. È evidente che la ricorrente aveva deciso di inviare la lettera di cui trattasi per il fatto che nutriva dei dubbi non già sul contenuto della lettera del 24 luglio 1959, bensì sul suo carattere di provvedimento definitivo.

Ciò posto, l'eccezione di irricevibilità per decorrenza del termine opposta dalla convenuta va respinta, dato che la diffida ai sensi dell'art. 35 è contenuta nella lettera del 6 agosto 1959.

Tuttavia la convenuta oppone una seconda eccezione di irricevibilità affermando che il ricorso non è diretto allo stesso scopo perseguito con la domanda del 17 luglio 1959.

Con la diffida ai sensi dell'art. 35, l'Alta Autorità è invitata a prendere posizione in merito alla richiesta avanzata dalla ricorrente in base ad una determinata causa giuridica. Il silenzio-rifiuto è compreso nei limiti della richiesta e della causa giuridica invocata a sostegno. È perciò irricevibile un ricorso, diretto contro il silenzio-rifiuto, il quale contenga una *nuova* pretesa e si basi su di una diversa *causa petendi*.

La ricorrente, nella lettera del 17 luglio 1959, al contenuto della quale la lettera del 6 agosto 1959 si riferiva per intero, aveva chiesto all'Alta Autorità l'*esenzione* dal pagamento del prelievo per l'esercizio finanziario 1959-1960 *in considerazione della propria difficile situazione finanziaria*. Viceversa nel ricorso, benchè essa concluda formalmente per l'annullamento della decisione implicita di rifiuto, la ricorrente chiede in realtà che la riscossione del prelievo per l'anno finanziario in corso sia dichiarata illegittima in conseguenza della invalidità della decisione n. 33-59. Ciò costituisce una rilevante modifica sia del *petitum*, sia della *causa petendi*.

Per le ragioni sopra esposte la seconda eccezione di irricevibilità è fondata.

La ricorrente ha infine chiesto alla Corte di dichiarare, ai sensi dell'art. 34, 1° comma, del Trattato, che la decisione impugnata costituisce un atto illecito di cui la Comunità deve rispondere. Dal disposto dell'art. 34 risulta che una dichiarazione siffatta può intervenire solo qualora la Corte abbia accolto la domanda principale di annullamento. Nella specie la Corte non può pronunciarsi nel senso richiesto dato che, come risulta da quanto precede, la domanda d'annullamento è irricevibile. Ne consegue che, anche questo capo della domanda va respinto per le stesse ragioni.

Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.

Sulle spese

Le ricorrenti sono rimaste soccombenti su tutti i mezzi proposti e devono perciò sopportare per intero le spese di giudizio.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli artt. 15, 33, 34, 35, 36, 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

LA CORTE

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° nella causa n° 41-59 :

Il ricorso d'annullamento diretto contro la decisione dell'Alta Autorità contenuta nella lettera inviata alle ricorrenti il 24 luglio 1959 è respinto perchè infondato.

2° nella causa n. 50-59 :

Il ricorso d'annullamento diretto contro il silenzio-rifiuto dell'Alta Autorità in merito alla lettera della ricorrente in data 6 agosto 1959 è irricevibile.

3° Le spese di causa sono poste a carico delle ricorrenti.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 16 dicembre 1960.

DONNER

HAMMES

CATALANO

RIESE

DELVAUX

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 16 dicembre 1960.

Il Cancelliere

Il Presidente

A. VAN HOUTTE

A. M. DONNER